



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 05/02/2021

OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **10:15** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore Esterno	ANTONINI SARA		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Sono collegati da remoto: Magistrelli Gabriele, Campari Laura.

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, e Panariello Michele.

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio 2021/2023 in base alle richieste pervenute dai responsabili di Area nonché sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 14/05/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2019, con il pieno recepimento, sotto il profilo contabile, dell'esito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e definizione del fondo pluriennale vincolato;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA la deliberazione adottata in data odierna ad oggetto: " Artt. 151 e 170 del D.L.gs 18/08/2000, n. 267 – Approvazione schema *Nota Di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2021-2023*;

VISTO inoltre l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione e relativi allegati, il Documento unico di programmazione e relativi aggiornamenti, al fine di sottoporre gli stessi al consiglio comunale per la successiva approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

ATTESO che la Legge di Bilancio 2021 è stata approvata (Legge n. 178 del 30/12/2020), e che pertanto il quadro normativo di riferimento per la predisposizione dei preventivi 2021/2023 è completo;

VISTO l'art. 1 comma 738, della Legge n. 160 del 30/12/2019 che prevede l'abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2020;

DATO atto che il Comune di Pogliano Milanese non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

VISTI lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i relativi allegati come individuati dal richiamato articolo 11 comma 3 del D.Lgs 118/2011, redatti dal Responsabile dell'Area Finanziaria, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01 e all. 02, oltre agli allegati previsti dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000, depositati agli atti dell'Area Finanziaria, che, seppur non materialmente allegati alla presente, sono da intendersi come tali a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio 2021/2023 con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza;

DATO ATTO che:

- le previsioni relative a IMU sono state iscritte nel bilancio 2021/2023 sulla base delle simulazioni elaborate alla luce delle nuove disposizioni di legge dalla Gesem Tributi s.r.l., alla quale è affidato il servizio di gestione e riscossione, nonché sulla base dei dati disponibili sul portale del federalismo;
- la previsione dell'addizionale comunale è stata prevista sulla base delle simulazioni elaborate sul portale del federalismo;

EVIDENZIATO che i commi da 819 a 826 della legge di stabilità 2019 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821);

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

DATO atto che il PEF 2021 e le relative tariffe Tari verranno sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO atto che il regolamento per il canone patrimoniale unico verrà approvato dal Consiglio Comunale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATA la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente;

ATTESO che:

- per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un *fondo di riserva* conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000: - non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
- nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è stato iscritto un *fondo di riserva di cassa* non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell'organo esecutivo.
- gli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali sono stati valorizzati nel rispetto del principio di prudenza.
- nel redigere il bilancio di previsione 2021/2023, si è tenuto conto tener conto degli obblighi di accantonamento minimo al fondo crediti dubbia esigibilità, che impongono di raggiungere nel bilancio 2021 il 100% (contro l'95% del 2020);

DATO atto che nel bilancio 2021/2023 sono previsti gli oneri necessari per finanziare la vacanza contrattuale dei dipendenti comunali in considerazione della scadenza del CCNL avvenuta il 31/12/2018;

ATTESO che gli equilibri di bilancio di parte corrente sono garantiti con l'utilizzo di una quota dei permessi di costruire pari a € 32.645,00 destinati a finanziare le spese di manutenzione ordinaria degli immobili comunali atteso che la legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali anche a realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione e che l'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

DATO atto che il FPV di parte corrente finanzia spesa corrente impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2021/2023 come già previsto per il bilancio 2020-2022, ma solo nei casi ammessi, ovvero: spesa corrente coperta da entrate correnti vincolate; spesa corrente coperta da entrate correnti non vincolate nei soli casi in deroga (premialità e trattamento accessorio del personale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo; spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di contenzioso; spese reimputate con il riaccertamento ordinario ma solo per ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione);

PRECISATO che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020, articolato nelle diverse componenti accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, libere, ove possibile, verrà effettuata dopo l'approvazione del rendiconto;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità e l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

DATO atto che lo schema di bilancio, di nota integrativa e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa verranno trasmessi all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di attendibilità e congruità, così come previsto dal vigente Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che, successivamente, gli atti di cui al punto precedente, unitamente al parere dell'organo di revisione, verranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per la necessaria approvazione;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che all'art. 106 comma 3 bis dispone: “ *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

VISTO il decreto del Ministero Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriore differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, allegati quale parte integrante del presente atto:
 - lo schema di bilancio di previsione 2021/2023, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri contenuti nell'allegato 01:
 - bilancio 2021/2023 entrate;
 - riepilogo entrate per titoli;
 - entrate per titoli – tipologia e categoria;
 - elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
 - bilancio 2021/2023 spese ,
 - riepilogo generale delle spese per missione,;
 - riepilogo generale delle spese per titoli;

- spese per titoli e macroaggregati, previsioni 2021/2023
 - elenco delle previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti 2021/2023;
 - prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese correnti 2021/2023;
 - prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese in conto capitale e incremento attività finanziarie 2021/2023;
 - prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti 2021/2023;
 - prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese per servizi per conto di terzi e partite di giro 2021/2023;
 - quadro generale riassuntivo 2021/2023;
 - equilibri di bilancio 2021/2023;
 - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2021/2023;
 - composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 2021/2023;
 - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ;
 - piano degli indicatori di cui all'art. 18/bis del D.Lgs 118/2011;
 - elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
 - elenco delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
 - elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto;
 - la nota integrativa, allegato 02; ;
3. di dare atto che il suddetto schema di bilancio 2021/2023 è corredato inoltre di tutti gli allegati previsti dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e che detti documenti, depositati agli atti del Servizio Finanziario, seppur non materialmente allegati alla presente, sono da intendersi come tali a formarne parte integrante e sostanziale;
 4. di presentare all'organo consiliare per la loro approvazione lo schema di bilancio 2021/2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
 5. di dare atto che il suddetto schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e a tutte le normative di finanza pubblica;
 6. di comunicare l'adozione del presente atto all'organo di revisione economico-finanziario per l'espressione del parere di cui all'art. 239 del D.Lgs 18/09/2000, n. 267 ;
 7. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, per la consultazione dei consiglieri comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli stessi entro i termini di legge;
 8. di dichiarare, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele